

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Egregi Signori Clienti Loro indirizzi

Bologna, 22 giugno 2020

Circolare n. 22 /2020

# Decreto Rilancio – Sospensione dei versamenti

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Facendo seguito a quanto da noi precedentemente illustrato nella circolare n. 15 dell'11.4.2020, Vi forniamo un aggiornamento relativamente alla **sospensione dei versamenti** così come sono stati disciplinati nel DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio").

#### DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Come noto, i precedenti decreti Cura Italia e Liquidità avevano sospeso i versamenti fiscali e contributivi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, prevedendo che l'adempimento avvenisse, a seconda dei casi, entro il 31.5.2020 ovvero entro il 30.6.2020 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili.

Con il Decreto in esame, il Governo con previsione di carattere generale ha <u>unificato e differito al</u> <u>16.9.2020</u> il termine per effettuare, in un'unica soluzione, tutti i suddetti versamenti che erano stati appunto sospesi e posticipati a fine maggio o fine giugno.

Il decreto prevede inoltre, come alternativa agevolativa, che il versamento dovuto al 16.9.2020 possa avvenire anche in un massimo di <u>4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</u>

I versamenti sospesi che a questo punto **possono essere pagati al 16.9.2020**, ovvero in **quattro rate mensili** decorrenti dal 16.9, sono i seguenti:

- <u>versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020</u> relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.);
- <u>versamenti scadenti nel mese di marzo 2020</u> relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari");
- <u>versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020</u> relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di



Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

- <u>versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020</u>, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- <u>versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020</u>, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- <u>versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020</u> relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019;
- <u>versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020</u> relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche;
- <u>versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020</u> relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;
- <u>versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020</u> nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo';
- <u>versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020</u> nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.

## **VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE**

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Si ricorda a tale riguardo che i precedenti decreti avevano previsto che: i) nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020; ii) i lavoratori autonomi e gli agenti, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019 e che nel mese precedente non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; iii) potevano richiedere al committente di non operare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-



Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

bis del DPR 600/73; iv) assumendosi in proprio l'obbligo di versare entro il 31.7.2020 le ritenute non operate ordinariamente dai sostituti di imposta.

Anche tale termine del 31.7 è stato prorogato al 16.9.2020, con possibilità di versamento in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, senza sanzioni o interessi.

Analogamente, con norma specifica riservata ai sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', era stata consentita la possibilità per i sostituti di imposta di non operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate, nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.

Tale norma prevedeva che le ritenute non operate fossero comunque versate entro il 31.5.2020, ovvero in cinque rate mensili; le disposizioni in commento hanno prorogato al 16.9.2020 anche tali versamenti.

#### ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

I versamenti così sospesi (fino al 30/6) devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16.9.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

## INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Per il <u>solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro</u> il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Per quest'anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.



Restando a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti che vorrete richiederci, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

### HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS STPRL